

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

STATUTO
DELLA
SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

ARTICOLO 1 – Istituzione, denominazione e sedi.

1. La "Società Italiana degli autori ed editori", in sigla "SIAE" (d'ora in avanti anche "Società"): (a) è ente pubblico economico a base associativa in forza della legge 9 gennaio 2008, n. 2; (b) è organismo di gestione collettiva ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
2. L'attività della Società è disciplinata dalle norme di diritto privato.
3. La Società ha sede in Roma in viale della Letteratura n. 30.
4. Il Consiglio di gestione può deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, rappresentanze e uffici in Italia e all'estero.

ARTICOLO 2 – Finalità e funzioni.

1. La Società svolge le seguenti funzioni:
 - a) esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza e anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate; al predetto fine, la Società cura la concessione, in nome proprio e per conto e nell'interesse dei propri Associati e Mandanti non Associati, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere protette dalla legge, e cura altresì la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivino dall'utilizzazione delle opere stesse, adottando procedure idonee alla tempestiva individuazione dei destinatari dei diritti riscossi;
 - b) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a) e la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno;
 - c) gestisce servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali o altri enti pubblici o privati;
 - d) esercita ogni altro compito espressamente attribuitogli dalla legge;



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

- e) svolge ogni altra attività strumentale e sussidiaria alle precedenti;
 - f) nel rispetto della normativa vigente in materia di società ed enti pubblici, partecipa, anche in veste di fondatore, ad enti di qualsiasi natura, società, gruppi economici di interesse europeo, fondazioni o associazioni, in Italia e all'estero, che svolgano attività rientranti tra quelle di cui alle precedenti lettere da a) a e).
2. La Società, nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, eroga finanziamenti, borse di studio e altri benefici, anche a non associati, al fine di promuovere meritevoli iniziative nei settori di cui all'art. 8, comma 1.
3. La Società promuove forme di assistenza a favore degli autori con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37. Il regolamento di cui all'art. 37 può altresì stabilire, ove ciò sia consentito dalla legge tempo per tempo vigente, eventuali erogazioni a opera della Società in favore di fondi pensioni o di enti previdenziali costituiti tra gli autori, comunque con esclusione di ogni altro onere e responsabilità della Società stessa e nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
4. Le erogazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non possono complessivamente eccedere il ventesimo dell'avanzo di gestione come risultante dal rendiconto di ciascun esercizio.

ARTICOLO 3 – Condizioni di adesione alla SIAE e registri degli Associati e dei Mandanti non Associati.

1. Alla Società è possibile aderire: (a) acquisendo la qualità di Associati secondo quanto previsto dagli artt. da 4 a 6 che seguono, rilasciando il mandato ivi previsto; ovvero (b) assegnando il solo mandato di cui all'art. 7 senza acquisire la qualità di Associato.
2. Le condizioni di adesione alla Società, contenenti in particolare le previsioni di cui all'art. 4, commi da 1 a 7, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, nonché i compensi o corrispettivi della Società di cui all'art. 30, comma 2, lett. b) e c) del presente Statuto, sono pubblicati sul sito internet della Società.
3. La Società, a cura del Consiglio di gestione, tiene un apposito registro degli Associati e un apposito registro dei Mandanti non Associati. Tali registri sono pubblicati sul sito internet della Società.



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

ARTICOLO 4 – Acquisto della qualità di Associato e conclusione del mandato.

1. Possono presentare domanda di ammissione alla Società:

a) i titolari di diritti di autore, in quanto autori, o loro eredi, o editori, siano essi persone fisiche o giuridiche italiane o straniere; nonché

b) nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto, le entità che rappresentano titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti di diritti d'autore, o le associazioni di titolari di diritti, italiane o straniere.

2. Con deliberazione del Consiglio di sorveglianza, su proposta del Consiglio di gestione, possono essere definiti ulteriori requisiti per l'adesione alla Società in qualità di Associato. Tali requisiti: (i) devono in ogni caso essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori; e (ii) sono pubblicati sul sito internet della Società.

3. La qualità di Associato si acquista su domanda, previo pagamento del contributo associativo di cui al comma 3 dell'art. 5, ove dovuto, e previa decisione di cui al comma 6 del presente articolo.

4. La domanda di ammissione deve contenere nel rispetto di quanto previsto all'art. 8: (i) l'indicazione della sezione e della relativa categoria, di autori o editori, per la quale si richiede l'associazione; e (ii) la specificazione, in forma scritta, di quale diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti, vengono affidati in gestione alla Società.

5. È possibile l'iscrizione in più sezioni.

6. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di gestione, previa verifica della ricorrenza dei requisiti richiesti per attestare la appartenenza alla sezione per la quale è presentata la domanda di associazione. La decisione del Consiglio di gestione è assunta nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso di silenzio o di mancata decisione espressa la domanda deve intendersi accolta.

7. In caso di decisione negativa su una domanda di adesione, il Consiglio di gestione fornisce in forma scritta all'interessato, entro il medesimo termine di cui al comma 6, i motivi della decisione. Avverso la decisione negativa del Consiglio di gestione è comunque ammesso ricorso al Consiglio di sorveglianza nel termine di trenta giorni dalla notificazione del diniego.



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

8. Il rapporto associativo ha durata di un esercizio sociale e si rinnova tacitamente di anno in anno se non intervengono le cause di perdita della qualità di Associato di cui all'art. 6.

9. L'associazione alla Società presuppone e comporta automaticamente la conclusione di un rapporto di mandato senza rappresentanza per la durata prevista dal presente Statuto in favore della Società, per le opere e categorie di diritti di cui al comma 4, e alle condizioni economiche di cui all'art. 30, comma 2, lett. b) e c) del presente Statuto che la Società stessa determina secondo quanto previsto dal presente Statuto.

10. All'atto della presentazione della domanda di associazione, gli interessati devono dichiarare gli impegni eventualmente assunti con altri organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti di diritti d'autore al fine di definire i diritti assegnati alla Società e l'estensione territoriale del mandato conferito alla Società stessa.

11. All'atto dell'associazione, la Società assegna a ciascun Associato un indirizzo di Posta Elettronica Certificata presso il quale ricevere, con effetto di notifica scritta, le comunicazioni inerenti il rapporto associativo stesso. La Società mette inoltre a disposizione dei propri Associati l'accesso, con credenziali appositamente fornite e secondo criteri di riservatezza, a sezioni del proprio sito internet dedicate sia alla comunicazione di dati che alla fornitura dei principali servizi resi dalla Società stessa.

ARTICOLO 5 – Diritti e obblighi degli Associati.

1. Gli Associati godono dei diritti e sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente Statuto, dai regolamenti della Società e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali. In particolare, gli Associati hanno diritto alla efficace e corretta realizzazione delle funzioni istituzionali indicate all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del presente Statuto, per la quale si impegnano altresì a fornire la propria collaborazione alla Società. Il mancato adempimento degli obblighi gravanti sugli Associati è causa di esclusione dalla Società ai sensi dell'art. 6, comma 3 e seguenti.

2. La Società può richiedere agli Associati dati, notizie e informazioni necessari all'espletamento dei suoi compiti. I dati comunicati dagli Associati hanno carattere riservato. Fatta salva ogni altra previsione di legge o di Statuto, spetta al



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

Consiglio di gestione il compito di individuare i dati che possono essere resi pubblici, eventualmente in forma aggregata, e le modalità di diffusione degli stessi.

3. Gli Associati sono tenuti al pagamento del contributo annuale nella misura determinata dal Consiglio di sorveglianza su proposta del Consiglio di gestione. Il mancato pagamento del contributo, ove dovuto, è causa di decadenza dell'Associato dal rapporto associativo ai sensi dell'art. 6, comma 2.

ARTICOLO 6 – Perdita della qualità di Associato.

1. La qualità di Associato si perde per decadenza, per esclusione, per recesso e per morte o estinzione dell'Associato.

2. La decadenza discende automaticamente dal mancato pagamento per un esercizio, se dovuto, del contributo associativo di cui al comma 3 dell'art. 5. La causa di decadenza è accertata dal Consiglio di gestione.

3. L'esclusione è decisa con deliberazione motivata del Consiglio di gestione.

4. Sono cause di esclusione la perdita dei requisiti presupposti per ottenere la qualità di Associato e ogni altra giusta causa accertata dal Consiglio di gestione, ivi comprese quelle previste dal comma 1 dell'art. 5.

5. La deliberazione di esclusione è notificata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura del Direttore generale.

6. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Consiglio di sorveglianza nel termine di trenta giorni dalla notificazione. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia della deliberazione di esclusione. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza provvede allora senza indugio alla convocazione del Consiglio di sorveglianza per deliberare in merito. Al componente del Consiglio di gestione o del Consiglio di sorveglianza che sia eventualmente destinatario di un provvedimento di esclusione non compete l'esercizio del diritto di voto nella deliberazione concernente l'esclusione stessa.

7. Ogni Associato può recedere dalla Società con un preavviso minimo di quattro mesi e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la comunicazione della dichiarazione di recesso è giunta alla Società.

8. La perdita della qualità di Associato, per qualunque motivo avvenuta comporta la cessazione del mandato di cui all'art. 4, comma 9 e non dà alcun diritto sul patrimonio della Società, né al rimborso dei contributi associativi versati, né



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso al momento della perdita della qualità di Associato. È fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

ARTICOLO 7 – Mandanti non Associati.

1. Le persone fisiche o giuridiche di cui al comma 1 dell'art. 4 che non intendono associarsi ma che vogliono avvalersi dei servizi della Società possono dare mandato, senza rappresentanza e per la durata prevista dal presente Statuto, alla Società stessa alle medesime condizioni previste per gli Associati secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 9.

2. Per i Mandanti non Associati valgono altresì, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli artt. da 4 a 8, fermo che il conferimento del mandato come Mandante non Associato non costituisce rapporto associativo e non dà diritto alla partecipazione e al voto nell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 8 – Sezioni, opere assegnate e diritti tutelati.

1. Le opere sono suddivise e assegnate alle seguenti sezioni: Musica; Cinema; DOR; OLAF; Lirica.

2. Sono considerate appartenenti alla sezione Musica i seguenti tipi di opere: composizioni sinfoniche e composizioni musicali di vario genere, compresi i relativi eventuali testi letterari; composizioni musicali, con o senza parole, inserite nell'opera cinematografica o assimilata; brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe.

3. Sono considerate appartenenti alla sezione Cinema i seguenti tipi di opere: opere cinematografiche e opere a queste assimilate, che comprendono le opere a contenuto narrativo o documentaristico realizzate appositamente per la distribuzione o per la comunicazione al pubblico con qualunque mezzo audiovisivo, con l'apporto creativo congiunto dei coautori dell'opera cinematografica indicati dall'art. 44 della legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni, che producono risultati espressivi analoghi a quelli dell'opera cinematografica.

4. Sono considerate appartenenti alla sezione DOR i seguenti tipi di opere: opere drammatiche, operette, varietà, commedie musicali, opere analoghe drammatico-musicali e a carattere drammaturgico comprese le opere di nuovo genere o di



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

intrattenimento, basate su un'idea originale anche in funzione di raccordo di elementi eterogenei, e opere create appositamente per la comunicazione al pubblico mediante radiotelevisione o qualunque altro mezzo di diffusione a distanza.

5. Sono considerate appartenenti alla sezione OLAF i seguenti tipi di opere: opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, compresi i programmi per elaboratore, opere delle arti plastiche e figurative, comunque espresse, e opere fotografiche.

6. Sono considerate appartenenti alla sezione Lirica i seguenti tipi di opere: opere liriche, oratori, opere analoghe drammatico-musicali, balletti, opere coreografiche ed assimilabili. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, si intendono assegnate alla Lirica le opere utilizzate in forma parziale o eseguite in forma concertistica.

7. Anche ove non espressamente menzionato nei commi che precedono, le opere create per la radiodiffusione, per la televisione e quelle che potranno essere create in relazione allo sviluppo tecnologico, sono assegnate alle sezioni previste dal presente articolo in considerazione del proprio genere.

8. Rientrano fra le categorie di diritti tutelati per le varie sezioni, e per i tipi di opere rispettivamente loro assegnate, tutti i diritti di utilizzazione economica e diritti a compenso la cui tutela è affidata alla Società dalla legislazione vigente o in virtù di apposito mandato conferito dagli aventi diritto.

9. L'Associato ha le seguenti facoltà, esercitabili con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo rispetto all'anno di esercizio della facoltà medesima, e fermo il preavviso di cui al comma 7 dell'art. 6: (i) limitare il mandato a determinati territori; (ii) limitare il mandato ad una o più delle categorie di diritti secondo quanto specificato dal Regolamento di cui all'art. 38.

10. Il Regolamento di cui all'art. 38 disciplina altresì i casi e le modalità relativi alla concessione di licenze per usi non commerciali, fermo che eventuali previsioni del Regolamento che abbiano effetto sulle condizioni di adesione di cui all'art. 3 devono essere pubblicate unitamente alle predette condizioni di adesione.

ARTICOLO 9 – Divulgazione delle informazioni.

1. La Società rende pubbliche, mantenendole aggiornate sul proprio sito internet,



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

almeno le seguenti informazioni:

- a) lo Statuto;
- b) le condizioni di adesione alla Società (quali Associati o Mandanti non Associati), ivi inclusi i corrispettivi previsti in favore della Società di cui all'art. 30, comma 2, lett. b) e c) del presente Statuto, nonché le condizioni di recesso;
- c) lo schema di mandato di cui agli artt. 3, comma 9, e 5-BIS, comma 1, nonché le facoltà concernenti le limitazioni al mandato;
- d) i registri degli Associati e dei Mandanti non Associati;
- e) i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard (o misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere) applicabili, incluse le condizioni relative all'ottenimento di eventuali riduzioni o agevolazioni;
- f) l'elenco dei componenti l'Assemblea dei delegati (se nominata), il Consiglio di sorveglianza e il Consiglio di gestione;
- g) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
- h) la politica generale relativa alle spese di gestione;
- i) la politica generale in materia di detrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera h) che precede e che siano applicabili ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi;
- l) la politica generale sugli importi non distribuibili;
- m) un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti con indicazione degli organismi o entità cui detti accordi si riferiscono;
- n) le dichiarazioni di cui al comma 8 dell'art. 20 rispettivamente rilasciate dai componenti il Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di gestione e le Commissioni consultive di cui all'art. 18;
- o) i bilanci di previsione e i rendiconti di gestione, unitamente alle relazioni integrative o accompagnatorie, ivi inclusa la relazione di trasparenza e la relazione speciale;
- p) la relazione al Parlamento di cui al comma 5 dell'art. 28 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;
- q) le procedure concernenti l'esercizio del voto elettronico in Assemblea Generale;
- r) le procedure di trattamento dei reclami e le eventuali procedure di risoluzione delle controversie adottate dalla Società.



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

2. Fermo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, la Società mette a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestisce diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via elettronica e tempestivamente, almeno le seguenti informazioni: (a) le opere o gli altri materiali che la Società gestisce, i diritti che rappresenta, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza, e i territori oggetto di tali accordi; (b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che la Società gestisce, i diritti che rappresenta e i territori oggetto di tali accordi.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite agli utilizzatori: (i) in modalità tali da garantire l'elaborazione delle informazioni ricevute dagli stessi in forma integrata; e (ii) in ogni caso, nel rispetto delle modalità minime dettate dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il decreto di cui all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

4. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, con riferimento alla trasparenza delle informazioni sui repertori multiterritoriali per i diritti su opere musicali online.

ARTICOLO 10 – Organizzazione.

1. Sono organi della Società l'Assemblea Generale, l'Assemblea dei delegati (se nominata), il Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di gestione e il Collegio dei revisori.

2. Presso la sede della Società sono conservati i libri dei verbali degli organi della Società. Agli Associati spetta il diritto di ispezionare il libro dei verbali dell'Assemblea Generale, dell'Assemblea dei delegati (se nominata) e del Consiglio di sorveglianza.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, le modalità di convocazione e le regole di funzionamento degli organi della Società possono essere ulteriormente disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 38.

4. In ogni caso, le riunioni degli organi della Società, con esclusione dell'Assemblea Generale, devono potere essere convocate anche per mezzo di Posta Elettronica Certificata e alle stesse deve potersi prendere parte anche a mezzo di videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione. In tali casi, la adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

5. La convocazione del Consiglio di sorveglianza è disciplinata dal comma 6 dell'art. 16. Nei casi di urgenza il termine ivi previsto può essere più breve ma comunque non inferiore a cinque giorni.

6. La convocazione del Consiglio di gestione e del Collegio dei revisori è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la adunanza, ma nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma comunque non inferiore alle ventiquattro ore.

7. È sempre consentita la riunione degli organi della Società in forma totalitaria, per tale intendendosi la presenza di tutti i componenti in carica dell'organo che tenga la riunione e la presenza di tutti i componenti in carica degli altri organi sociali che ai sensi del presente Statuto abbiano diritto di assistervi.

8. Nei limiti di quanto possibile, e senza che ciò comporti vincolo sugli eletti effettivi (tenuto conto delle particolari modalità di nomina previsti dal presente Statuto): (a) le liste di cui all'art. 15, comma 2, ove rivolte (all'interno di ciascuna assemblea separata e categoria) ad eleggere più di due consiglieri di sorveglianza, dovranno contenere almeno un terzo di tali candidati appartenenti a componenti del genere meno rappresentato; (b) le liste di cui all'art. 19, comma 8 dovranno contenere almeno un terzo di tali candidati appartenenti a componenti del genere meno rappresentato.

ARTICOLO 11 – Remunerazioni e spese.

1. La remunerazione per i componenti il Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di gestione, il Collegio dei revisori e le Commissioni consultive di cui all'art. 18 nonché delle loro eventuali articolazioni interne (commissioni, comitati, gruppi di studio e simili) è stabilita secondo le competenze e modalità previste dal presente Statuto, ed in ogni caso nel rispetto di quanto segue:

A) gli emolumenti dei componenti il Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di gestione, il Collegio dei revisori e le Commissioni consultive di cui all'art. 18



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

nonché delle loro eventuali articolazioni interne (commissioni, comitati, gruppi di studio e simili) devono essere determinati tenuto conto dei parametri previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001 e successive modificazioni, previa applicazione delle modalità tecnico-informatiche di base dalla stessa contemplate

B) in ogni caso, i predetti emolumenti non possono complessivamente eccedere, in ragione di anno e incluso il conteggio di eventuali gettoni di presenza, il limite rappresentato dallo 0,6 per cento del valore della produzione della Società, per come risultante dall'ultimo rendiconto di gestione regolarmente approvato; in particolare, del suddetto limite complessivo dello 0,6 per cento: (i) non più del 40% può essere destinato agli emolumenti dei componenti del Consiglio di sorveglianza e le Commissioni consultive di cui all'art. 18 (e ogni altra articolazione interna); (ii) non più del 40% può essere destinato agli emolumenti del Consiglio di gestione; e (iii) non più del 20% può essere destinato agli emolumenti dei componenti del Collegio dei revisori.

2. È dovuto il rimborso delle spese strettamente inerenti lo svolgimento della funzione di componenti il Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di gestione, il Collegio dei revisori e le Commissioni consultive di cui all'art. 18, e delle loro eventuali articolazioni interne (commissioni, comitati, gruppi di studio e simili). Detto rimborso non può comunque eccedere in ragione di anno il limite rappresentato dal 25% per cento dell'ammontare dei compensi determinati ai sensi del comma 1.

3. Dal conteggio dei limiti complessivi di cui al precedente comma sono esclusi i compensi relativi alla società di revisione e agli altri uffici o organismi di cui agli artt. 26, 27 e 28.

ARTICOLO 12 – Assemblea Generale.

1. L'Assemblea Generale si riunisce, almeno una volta l'anno (fatto salvo quanto previsto dal comma 9), su convocazione del Consiglio di gestione: (i) per ricevere ed esaminare la relazione del Consiglio di sorveglianza di cui al comma 2, lett. (c) dell'art. 16 ed assumere ogni eventuale deliberazione conseguente; (ii) per ricevere ed esaminare la relazione del Consiglio di gestione di cui al comma 5 dell'art. 28 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 ed assumere ogni eventuale deliberazione conseguente; (iii) per discutere e deliberare sulle materie



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

di cui al comma 6.

2. L'Assemblea Generale si riunisce altresì quando: (i) si deve procedere alle deliberazioni di cui al comma 7; (ii) il Consiglio di gestione lo ritenga necessario, anche su richiesta del Consiglio di sorveglianza; (iii) ne sia fatta richiesta da almeno un ventesimo degli Associati che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi; o (iv) ne sia fatta richiesta da un numero di Associati che rappresentino almeno un ventesimo dei diritti di autore distribuiti dalla Società nel corso dell'esercizio precedente.

3. L'Assemblea Generale è convocata con avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet della Società e almeno su di un giornale a diffusione nazionale, non meno di quaranta giorni prima di quello stabilito per la riunione.

4. L'Assemblea Generale si riunisce a Roma, nei locali specificati nell'avviso di convocazione.

5. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di gestione.

6. L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di gestione, delibera le linee guida della Società con riguardo alle seguenti materie:

- a) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
- b) la politica generale sull'uso di importi non distribuibili;
- c) la politica generale di investimento per quanto riguarda i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti;
- d) la politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti.

7. L'Assemblea Generale: (a) nomina i componenti Consiglio di sorveglianza; (b) revoca i componenti Consiglio di sorveglianza; (c) delibera, ricorrendone le condizioni, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di sorveglianza.

8. La partecipazione all'Assemblea Generale non dà diritto a compenso o a rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione.

9. Nella riunione convocata per le deliberazioni di cui alla lett. (a) del comma 7 che precede, l'Assemblea Generale può decidere di delegare le funzioni di cui al comma 1 ad una Assemblea dei delegati appositamente nominata. In tal caso: (i) l'Assemblea Generale si riunisce solo quando si debba nuovamente procedere alle deliberazioni di cui al medesimo comma 7 ovvero nel caso si debba



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

procedere a deliberare la revoca dei componenti l'Assemblea dei delegati; (ii) l'Assemblea dei delegati si riunisce almeno una volta l'anno per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo ed è convocata dal Presidente del Consiglio di gestione seguendo i medesimi termini e modalità fissati dai commi da 6 a 10 dell'art. 16, esclusa la facoltà di abbreviazione dei termini di convocazione; (iii) all'Assemblea dei delegati si applicano in quanto compatibili i commi da 1 a 4 dell'art. 13, sempre esclusa la facoltà di abbreviazione dei termini di convocazione; (iv) l'Assemblea dei delegati è formata da trentadue componenti eletti con i medesimi meccanismi e criteri di cui all'art. 15, ivi inclusi i commi da 11 a 13 e con la sola esclusione del comma 9 del medesimo art. 15; (v) le liste per la nomina dei componenti l'Assemblea dei delegati, ancorché tenute separate da quelle concernenti il Consiglio di sorveglianza ed ancorché depositate nell'eventualità della deliberazione dell'Assemblea Generale di cui al primo periodo del presente comma, devono risultare depositate nei medesimi termini e con le medesime modalità tutte previste dall'art. 15; (vi) la funzione di componente l'Assemblea dei delegati è incompatibile con quella di componente il Consiglio di gestione, il Consiglio di sorveglianza e le Commissioni consultive di cui all'art. 18; (vii) ai componenti l'Assemblea dei delegati spetta il solo rimborso delle spese connesse alla partecipazione all'Assemblea dei delegati stessa.

ARTICOLO 13 – Funzionamento dell'Assemblea Generale.

1. I lavori dell'Assemblea Generale si svolgono in unica convocazione ed essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati e dei voti presenti, anche per delega.
2. Il Presidente può aggiornare i lavori dell'Assemblea Generale in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e non vi sia opposizione al rinvio di almeno un terzo dei presenti. In caso di rinvio, il Presidente fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che non può in ogni caso superare il termine di quindici giorni dalla data dell'adunanza oggetto di rinvio. Sempre in caso di rinvio, le operazioni necessarie alla partecipazione all'Assemblea Generale devono essere ripetute, restando però salve le liste già presentate ai sensi dell'art. 15, comma 5. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.
3. Il Presidente regola la discussione dando la parola agli Associati o ai loro



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

rappresentanti che l'abbiano richiesta. Ciascun interveniente ha la possibilità di un solo intervento su ogni punto all'ordine del giorno. Spetta, parimenti, al Presidente di intervenire al fine di evitare abusi o comportamenti non conformi allo svolgimento ordinato dell'Assemblea Generale e, a tale fine, il Presidente, in apertura dei lavori assembleari, può fissare il limite massimo di durata di ciascun intervento.

4. Le votazioni avvengono per alzata di mano o attraverso presentazione di scheda di voto elettronica o sottoscritta, secondo modelli e procedure predisposti dalla Società. Le procedure per l'esercizio del voto elettronico dovranno risultare in grado di garantire la certezza della provenienza del voto dall'avente diritto. I voti espressi su schede non conformi sono nulli e non vengono conteggiati. Non è ammesso il voto segreto.

5. Nelle operazioni di conteggio dei voti, il Presidente può farsi assistere da un numero sufficiente di scrutatori, scelti preferibilmente tra: (a) i componenti il Consiglio di gestione; (b) i componenti il Consiglio di sorveglianza; (c) i dipendenti della Società.

6. All'adunanza assembleare assistono i componenti in carica degli organi della Società, il presidente dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 28 e il Direttore generale.

7. Allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea Generale possono inoltre assistere, su invito del Presidente, esperti e giornalisti.

ARTICOLO 14 – Deliberazioni assembleari.

1. Hanno diritto di partecipare alla Assemblea Generale gli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi, ove dovuti. Le previsioni che seguono si intendono riferite ad ogni sezione e categoria di appartenenza dell'Associato, per la quale tale Associato abbia diritto di voto.

2. Ogni Associato che sia anche un titolare dei diritti ai sensi del comma 1, lettera (a), dell'art. 4 del presente Statuto ha diritto a esprimere nelle deliberazioni assembleari almeno un voto e poi un voto per ogni euro (eventualmente arrotondato per difetto) di diritti di autore percepiti nella predetta qualità di Associato, a seguito di erogazioni della Società nel corso dell'esercizio precedente. Ogni Associato che appartenga alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del presente Statuto ha diritto di esprimere un solo voto indipendentemente dagli



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

importi percepiti nella qualità di Associato a seguito di erogazioni della Società nel corso dell'esercizio precedente. La stessa limitazione di cui al periodo che precede si applica a società, enti o entità appartenenti al medesimo gruppo dell'Associato di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art 4; a tal fine, per società, enti o entità appartenenti allo stesso gruppo si intendono le società, enti o entità, di qualunque natura, controllate o controllanti o soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 2359, n. 1, del codice civile.

3. In nessun caso ciascun Associato può esprimere voti in misura superiore al quarantesimo dei voti in astratto esprimibili in ciascuna singola votazione, sia essa generale o separata ai sensi delle lettere da a) a l) del comma 4 dell'art. 15. La stessa limitazione di cui al periodo che precede si applica a società, enti o entità (della categoria editori) appartenenti al medesimo gruppo, e a tal fine: (i) per società, enti o entità appartenenti allo stesso gruppo si intendono le società, enti o entità, di qualunque natura, controllate o controllanti o soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 2359, n.1, del codice civile, ovvero comunque le società, enti o entità rientranti nell'art. 2497 bis, secondo o quarto comma, del codice civile; e (ii) tali società, enti o entità saranno considerate come un unico Associato e pertanto complessivamente soggette alla limitazione di voto dettata dal primo periodo del presente comma, restando inteso che (nel medesimo caso) ciascun soggetto appartenente al gruppo interessato avrà un numero di voti proporzionalmente ridotto sino al raggiungimento complessivo della limitazione di cui al primo periodo del presente comma.

4. Ai fini della partecipazione all'Assemblea Generale, ciascun Associato deve ritirare anche in via elettronica, prima dell'Assemblea Generale e nel rispetto delle modalità stabilite dall'avviso di convocazione della stessa, un biglietto di ammissione all'Assemblea Generale contenente l'indicazione del numero di voti a esso spettanti.

5. Ogni Associato partecipa alla Assemblea Generale in persona o attraverso un rappresentante, legittimato mediante delega scritta con firma autenticata ovvero conferita in via elettronica quando previsto da apposite norme regolamentari e con le modalità in esse stabilite.

6. Ogni rappresentante non può essere portatore di più di dieci deleghe.

7. I componenti gli organi sociali, i componenti le Commissioni consultive di cui all'art. 18 e i dipendenti della Società (ivi inclusi coloro che ricoprono gli uffici di



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

cui agli artt. 26, 27 e 28) non possono svolgere la funzione di rappresentanti.

8. Eventuali contestazioni sul diritto di partecipare all'Assemblea Generale o sul numero di voti risultanti come assegnati al singolo Associato sono decise dal Presidente prima dell'apertura dei lavori assembleari. Della questione controversa e della relativa decisione assunta il Presidente dà atto sinteticamente nel verbale di cui al comma 10.

9. Le deliberazioni di cui alla lettera a) del comma 7 dell'art. 12 sono approvate secondo quanto previsto dal successivo art. 15. Le deliberazioni di cui alla lettera b) e alla lettera c) del comma 7 dell'art. 12 sono approvate col voto favorevole di almeno un quinto dei voti in astratto esprimibili in assoluto in Assemblea Generale.

10. Le deliberazioni diverse da quelle indicate al comma 9 che precede sono approvate a maggioranza assoluta dei voti presenti.

11. Le deliberazioni della Assemblea Generale devono constare da processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Assemblea Generale. Il segretario è nominato di volta in volta dal Presidente e deve essere un notaio.

ARTICOLO 15 – Composizione del Consiglio di sorveglianza.

1. Il Consiglio di sorveglianza è formato da un numero variabile di componenti compreso tra un minimo di trentadue ad un massimo di quarantadue. I componenti il Consiglio di sorveglianza durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una volta.

2. I primi trentadue componenti sono nominati secondo quanto previsto dai commi da 3 a 8 del presente articolo. Gli ulteriori componenti sono nominati, ove ne ricorrano le condizioni, secondo quanto previsto dal comma 9.

3. I primi trentadue componenti sono nominati dall'Assemblea Generale degli Associati in modo da assicurare:

(i) che la rappresentanza di autori, da un lato, e di editori, dall'altro lato, sia paritaria (e quindi metà rappresentanti degli autori e metà rappresentanti degli editori); e, al contempo,

(ii) che siano rappresentati, sempre che nella sezione interessata vi siano Associati aventi diritto al voto: almeno un autore e un editore della sezione Musica; almeno un autore e un editore della sezione Cinema; almeno un autore e un editore della sezione DOR; almeno un autore e un editore della sezione Lirica;



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

almeno un autore e un editore della sezione OLAF.

4. Alla elezione dei componenti il Consiglio di sorveglianza si procede attraverso la votazione separata:

- a) degli Associati della categoria autori della sezione Musica;
- b) degli Associati della categoria editori della sezione Musica;
- c) degli Associati della categoria autori della sezione DOR;
- d) degli Associati delle categorie degli editori della sezione DOR;
- e) degli Associati della categoria autori della sezione Lirica;
- f) degli Associati della categoria editori della sezione Lirica;
- g) degli Associati della categoria autori della sezione OLAF;
- h) degli Associati della categoria editori della sezione OLAF;
- i) degli Associati della categoria autori della sezione Cinema;
- l) degli Associati della categoria editori della sezione Cinema.

5. Le votazioni separate di cui al precedente comma 4 avvengono su liste di candidati presentate secondo le seguenti modalità:

- a) ciascun Associato avente diritto di voto può presentare per la sezione e categoria di appartenenza una lista di candidati, con tali candidati ordinati progressivamente per numero;
- b) possono essere candidate persone fisiche, associate e non associate, che non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, che non siano stati esclusi dalla Società ai sensi dell'art. 6 e nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 e successive modificazioni;
- c) un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- d) ciascuna lista è composta da almeno undici candidati dei quali deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita;
- e) le liste devono essere depositate almeno venti giorni prima dell'Assemblea Generale chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di sorveglianza e devono recare la sottoscrizione autenticata dell'Associato presentatore della lista;
- f) unitamente a ciascuna lista, sono depositate le dichiarazioni, con sottoscrizione autenticata, con le quali i singoli candidati: (i) accettano la candidatura e l'ordine di lista attribuito; (ii) attestano, sotto la propria



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla precedente lettera b).

6. Ciascun Associato non può presentare né votare più di una lista per ogni sezione e categoria di appartenenza.

7. I voti ottenuti dalle liste saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, sei, ecc. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste di tutte le votazioni separate di cui al precedente comma 4 verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3.

8. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun consigliere o sia stato eletto il minor numero di consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un candidato ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di candidati, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea Generale, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti. Resta sempre necessario rispettare quanto previsto dal precedente comma 3.

9. Per quelle Sezioni che abbiano margine operativo non negativo, in base alle risultanze delle contabilità analitiche di cui all'art. 35, saranno eletti due ulteriori componenti (un rappresentante degli autori e un rappresentante degli editori, produttori, concessionari o cessionari). I predetti componenti saranno anch'essi tratti dalla graduatoria di cui al comma 7 del presente articolo, sempre nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 3(i).

10. Nel caso non vengano presentate liste di candidati o che le liste presentate non contengano un numero di candidati sufficienti a coprire tutti i posti nel Consiglio di sorveglianza, l'Assemblea Generale procede alla nomina dei componenti mancanti sulla base di candidature avanzate durante lo svolgimento della adunanza e approvate a maggioranza relativa dei voti. Resta sempre necessario rispettare quanto previsto dal precedente comma 3.

11. Qualora uno o più componenti il Consiglio di sorveglianza nominati



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

dall'Assemblea Generale cessino dalla carica prima del quadriennio, il Consiglio di sorveglianza può procedere alla cooptazione di altrettanti componenti, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 3. A tal fine, il Consiglio di sorveglianza deve prioritariamente tener conto della eventuale presenza, nella lista da cui era stato tratto al momento della elezione il consigliere cessato dalla carica, di altri candidati tutt'ora con i requisiti per divenire componenti Consiglio di sorveglianza.

12. La cooptazione è valida con la partecipazione di almeno la metà dei componenti in carica. I componenti così cooptati rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

13. Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti il Consiglio di sorveglianza si riduce a meno della metà dei componenti originari, l'intero Consiglio di sorveglianza decade e dovrà rinnovarsi per intero. In tale caso il Consiglio di gestione procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 16 – Funzioni del Consiglio di Sorveglianza.

1. Il Consiglio di sorveglianza:

a) nomina e revoca nomina nel suo ambito un Presidente e un Vicepresidente, secondo quanto previsto dall'art. 17;

b) nomina e revoca i componenti il Consiglio di gestione;

c) determina il compenso dei componenti il Consiglio di gestione e del suo Presidente, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 11;

d) nomina i componenti il Collegio dei revisori e li revoca in presenza di giusta causa, fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 2;

e) determina il compenso, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 11, di tutti i componenti il Collegio dei revisori;

f) assegna, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 25, l'incarico alla società di revisione e ne determina il compenso;

g) approva, su proposta del Consiglio di gestione, le condizioni di adesione di cui all'art. 3;

h) approva, su proposta del Consiglio di gestione, le condizioni economiche indicate al comma 2, lettere b) e c), dell'art. 30;

i) su proposta del Consiglio di gestione e ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di gestione per gli atti compiuti, delibera eventuali condizioni di dettaglio



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

riguardanti le materie di cui al comma 6 dell'art. 12, ivi inclusa la detrazione o compensazione dai proventi dei diritti o delle altre entrate derivanti dal loro investimento delle spese di gestione;

l) su proposta del Consiglio di gestione e ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di gestione per gli atti compiuti: (i) approva i criteri concernenti l'assunzione e la concessione da parte della Società di prestiti o la fornitura di garanzia per gli stessi; (ii) approva la politica di gestione dei rischi; (iii) approva qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili; (iv) approva alleanze, nonché la costituzione di enti di qualsiasi natura, società controllate, gruppi economici di interesse europeo, fondazioni o associazioni, in Italia e all'estero, ovvero ancora delibera l'acquisizione di altre entità o di partecipazioni o diritti in altre entità, ivi inclusi altri organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente;

m) delibera in ordine ai piani industriali e strategici della Società predisposti dal Consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti;

n) approva il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione e delibera circa le eventuali erogazioni di cui agli artt. 2, commi 2, 3, 4, e 37, comma 4;

o) approva la relazione annuale sulla trasparenza e la relazione speciale di cui all'art. 36;

p) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti il Consiglio di gestione, il Collegio dei revisori e il Direttore generale;

q) delibera in ordine alle singole operazioni che il Consiglio di gestione assoggetta alla approvazione del Consiglio di sorveglianza, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di gestione per gli atti compiuti;

r) delibera in merito alla adozione di specifiche procedure volte ad evitare conflitti d'interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse effettivi o potenziali in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti rappresentati dalla Società;

s) approva, su proposta del Consiglio di gestione i requisiti di cui gli artt. 4, comma 2, e 7, comma 2;

t) approva e modifica, su proposta del Consiglio di gestione, il Regolamento di cui all'art. 37;



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

u) delibera in merito alla modificazione dello Statuto;

v) adotta ogni altra deliberazione eventualmente attribuita alla competenza del Consiglio di sorveglianza dal presente Statuto.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, il Consiglio di sorveglianza assicura il controllo e il monitoraggio costanti dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali posti in essere dal Consiglio di gestione. In tale ambito, il Consiglio di sorveglianza: (a) riceve dal Presidente del Consiglio di gestione o da un suo delegato periodica e regolare informativa circa l'attività della Società e circa le deliberazioni del Consiglio di gestione; b) riceve dal Presidente del Consiglio di gestione la relazione del Consiglio di gestione redatta ai sensi del comma 5 dell'art. 28 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; e (c) riferisce, con apposita relazione, all'Assemblea Generale (o all'Assemblea dei delegati, ove nominata) circa l'esercizio dei suoi poteri, secondo quanto previsto dal primo periodo del presente comma.

3. Le deliberazioni del Consiglio di sorveglianza sono approvate a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal successivo art. 19 in materia di elezione dei componenti il Consiglio di gestione e salvo per quanto attiene alle deliberazioni di cui alle lettere t) e u) del comma precedente, per le approvazioni delle quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di sorveglianza.

4. In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si considera respinta.

5. Il Consiglio di sorveglianza si riunisce regolarmente e comunque almeno due volte all'anno ovvero comunque ogni qual volta il suo Presidente lo ritenga opportuno al fine di esercitare i poteri ad esso spettanti ai sensi del presente articolo. Il Consiglio di sorveglianza si riunisce altresì quando un terzo dei suoi componenti lo richieda.

6. La convocazione del Consiglio di Sorveglianza è fatta almeno quindici giorni prima della seduta mediante avviso del Presidente contenente l'ordine del giorno.

Resta salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 10.

7. Alle adunanze del Consiglio di sorveglianza assistono i componenti il Collegio dei revisori, il presidente dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 28 e il Direttore generale. Alle adunanze del Consiglio di sorveglianza può altresì assistere il Consiglio di gestione.

8. Allo svolgimento delle adunanze del Consiglio di sorveglianza si applicano, per



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

quanto compatibili, le previsioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 13.

9. Il Direttore generale della Società esercita le funzioni di segretario del Consiglio di sorveglianza.

10. Le deliberazioni del Consiglio di sorveglianza devono constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della stessa.

11. Ai componenti il Consiglio di sorveglianza si applica, in quanto compatibile, l'art. 20, ivi incluso il rilascio delle dichiarazioni ivi previste.

ARTICOLO 17 – Presidente del Consiglio di sorveglianza

1. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza è eletto nel suo ambito tra i Consiglieri tratti dalle liste di cui alle lettere a), c), e), g) o i) del comma 4 dell'art. 15.

2. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza convoca e presiede il Consiglio di sorveglianza stesso. Al Vicepresidente del Consiglio di sorveglianza spetta, in caso di assenza o impedimento, la sostituzione del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano.

ARTICOLO 18 – Commissioni consultive.

1. Nell'ambito del Consiglio di sorveglianza sono costituite le seguenti cinque Commissioni consultive: Commissione Musica; Commissione Lirica; Commissione OLAF; Commissione Cinema; Commissione DOR.

2. Le Commissioni consultive decadono e devono essere nuovamente nominate con la nomina di un nuovo Consiglio di sorveglianza.

3. Ciascuna Commissione consultiva è composta da un minimo di quattro membri a un massimo di dieci membri, secondo quanto stabilito, anche in modo diverso per ciascuna Commissione, dal Consiglio di sorveglianza.

4. Ciascuna Commissione consultiva è composta da rappresentanti degli autori e degli editori secondo il principio che segue: i componenti rappresentanti gli autori, da un lato, e gli editori, dall'altro lato, sono stabiliti in numero proporzionale agli incassi (divisi tra incassi degli autori e incassi degli editori) della sezione cui la Commissione si riferisce, con il limite ulteriore che i componenti rappresentanti gli editori non possono essere in numero superiore ai componenti rappresentanti gli autori.



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

5. Sono componenti di ciascuna Commissione consultiva, fermo quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, i candidati alla elezione del Consiglio di sorveglianza che abbiano ottenuto, nelle corrispondenti liste di cui al comma 4 dell'art. 15, i maggiori quozienti di cui al comma 7 dell'art. 15, e quindi anzitutto coloro che sono risultati eletti nel Consiglio di sorveglianza e tra costoro quelli eletti con quozienti maggiori. Qualora un componente la Commissione Consultiva dovesse cessare dalla carica prima dello scadere del quadriennio, il Consiglio di sorveglianza provvede alla sostituzione di quello cessato tenendo prioritariamente conto della eventuale presenza, nella lista del commissario cessato, di altri candidati che posseggano i requisiti richiesti per divenire componenti la Commissione consultiva interessata. In caso di assenza di candidati eleggibili nelle liste, provvede con propria deliberazione il Consiglio di sorveglianza.

6. Ciascuna Commissione consultiva elegge, nel suo ambito, un Presidente e un Vicepresidente.

7. Le Commissioni consultive rendono parere obbligatorio, ma non vincolante, al Consiglio di gestione in ordine ai criteri di ripartizione dei diritti di autore e alle misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere assegnate alla competenza della Commissione e svolgono le eventuali altre funzioni istruttorie e consultive individuate dal Consiglio di sorveglianza o dal Consiglio di gestione.

8. Per la validità delle riunioni di ciascuna delle Commissioni consultive occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

9. Ciascuna Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

10. Il pagamento di un emolumento per i componenti delle Commissioni che non siano anche componenti Consiglio di sorveglianza resta fissato secondo quanto previsto dall'art. 11.

ARTICOLO 19 – Composizione del Consiglio di gestione.

1. Il Consiglio di gestione è composto da cinque componenti, compreso il Presidente, eletti dal Consiglio di sorveglianza

2. Possono essere componenti il Consiglio di gestione Associati e non associati, purché in ogni caso nel rispetto di quanto previsto nei successivi commi da 3 a 6.

3. La funzione di componente del Consiglio di gestione è incompatibile con quella di componente il Consiglio di sorveglianza e di componente le Commissioni



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

consultive di cui all'art. 18.

4. I componenti del Consiglio di gestione devono possedere i requisiti di cui all'art. 15, comma 5, lettera b), nonché quelli di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di una società con azioni quotate su di un mercato regolamentato, come fissati dall'art. 147-*quinquies* del d.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni.

5. I candidati alla carica di componenti il Consiglio di gestione devono, inoltre, essere scelti tra esperti in discipline giuridiche, economiche, aziendalistiche ovvero esperti nella materia oggetto dell'attività della Società.

6. Ai componenti il Consiglio di gestione si applica quanto previsto dall'art. 20.

7. I componenti il Consiglio di gestione, ivi incluso il suo Presidente, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una volta. Resta inteso che la costituzione del Consiglio di gestione, e la durata della relativa nomina, decorre dalla adozione del provvedimento previsto dall'art. 23, comma 1.

8. Essi sono eletti sulla base di liste presentate da uno o più componenti il Consiglio di sorveglianza e depositate presso la sede della Società fino all'inizio della riunione del Consiglio di sorveglianza convocata per procedere alla elezione.

9. In ogni lista dovranno essere elencati non meno di tre candidati contraddistinti da un numero progressivo. Ogni candidato può essere presente in una sola lista.

10. Ogni componente del Consiglio di sorveglianza può presentare una sola lista.

11. Ogni componente del Consiglio di sorveglianza può votare una sola lista.

12. Alla elezione si procederà come segue: i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e cinque. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intero Consiglio di sorveglianza risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

13. Nel caso che non vengano presentate liste di candidati o che le liste



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

presentate non contengano un numero di candidati sufficienti a coprire tutti i posti nel Consiglio di gestione, il Consiglio di sorveglianza procede a integrarne la composizione sulla base di candidature avanzate durante lo svolgimento della adunanza del Consiglio di sorveglianza e approvate a maggioranza relativa dei voti.

14. Il primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è designato, ai fini del procedimento di nomina previsto dall'art. 19, Presidente del Consiglio di gestione. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista di candidati, ovvero qualora occorra procedere per qualsiasi causa alla sua sostituzione per il periodo residuo del quadriennio, il Presidente del Consiglio di gestione è designato dal Consiglio di sorveglianza a maggioranza relativa dei voti.

15. Il Consiglio di gestione nomina, nel suo ambito, un Vicepresidente.

16. Al Vicepresidente del Consiglio di gestione spetta, in caso di assenza o impedimento, la sostituzione del Presidente nella rappresentanza della Società e nell'esercizio delle altre funzioni del Presidente del Consiglio di gestione.

17. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente le sue funzioni sono esercitate dal componente anziano del Consiglio di gestione. Ai fini della applicazione del presente comma, l'anzianità rilevante è quella di carica; a parità di anzianità di carica vale quella anagrafica.

18. Il Consiglio di gestione, qualora vengano a mancare uno o più dei propri componenti, deve integrarsi per cooptazione alla prima riunione utile.

19. Ai fini della cooptazione il Consiglio di gestione deve prioritariamente tener conto della eventuale presenza, nella lista da cui era stato tratto al momento della elezione il consigliere cessato dalla carica, di altri candidati tutt'ora con i requisiti per divenire componenti del Consiglio di gestione.

20. La cooptazione è valida con la partecipazione di almeno la metà dei componenti in carica. I componenti così cooptati rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

21. Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti il Consiglio di gestione si riduce a meno della metà dei componenti originari l'intero Consiglio decade e dovrà rinnovarsi per intero.

ARTICOLO 20 – Requisiti e responsabilità dei componenti il Consiglio di gestione.



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

1. Salvo autorizzazione del Consiglio di sorveglianza, i componenti il Consiglio di gestione: (i) non possono assumere la qualità di soci in soggetti concorrenti o in attività commerciali in stabile conflitto di interessi (diversi da quelli di associazione o mandato per la gestione del proprio diritto d'autore) con quelli della Società, né esercitare attività concorrente (o attività commerciale in stabile conflitto di interessi con la Società) per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in soggetti concorrenti o in attività commerciali in stabile conflitto di interessi (diversi da quelli di associazione o mandato per la gestione del proprio diritto d'autore) con la Società; (ii) non possono, in ogni caso, ricoprire o aver svolto nel triennio precedente (rispetto alla nomina nel Consiglio di gestione della SIAE) la carica di amministratori o consiglieri (con o senza poteri di rappresentanza o esecutivi) o direttori generali in altri organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente (italiani o esteri) operanti nel settore del diritto d'autore o nel settore dei diritti connessi.
2. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 1, i componenti il Consiglio di gestione decadono e comunque sono revocati per giusta causa dal Consiglio di sorveglianza, senza necessità di ulteriore motivazione.
3. I componenti il Consiglio di gestione devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi gestiscono le attività secondo principi di sana e prudente amministrazione, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili, nonché dei meccanismi di controllo interno previsti dallo Statuto, ed altresì nel rispetto dei principi dettati per l'attività della SIAE, quale organismo di gestione collettiva, dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
4. La responsabilità dei componenti il Consiglio di gestione è disciplinata dall'articolo 2392 del codice civile.
5. Ciascun componente deve informare gli altri componenti il Consiglio di gestione e il Collegio dei revisori di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; nel caso la maggioranza dei componenti il Consiglio di gestione si trovi in condizione di conflitto, l'intero Consiglio di gestione deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di sorveglianza che provvede sull'operazione.
6. Nei casi previsti dal comma 5, le deliberazioni assunte dal Consiglio di



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

gestione, o dal Consiglio di sorveglianza, devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

7. I componenti il Consiglio di gestione rispondono dei danni derivati alla Società dalle loro azioni od omissioni. Essi rispondono altresì dei danni derivati alla Società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.

8. Salve le ulteriori procedure specificamente previste per la gestione dei conflitti di interesse, i componenti il Consiglio di gestione trasmettono annualmente alla Società una dichiarazione individuale contenente le seguenti informazioni:

- a) eventuali profili di conflitto di interesse con riferimento alla Società;
- b) eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dalla Società, inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura ed altri tipi di benefici;
- c) importi ricevuti nell'esercizio precedente dalla Società in qualità di titolare di diritti (ovvero, per gli editori, gli importi a tale titolo ricevuti dalla/e società o ente/i editore/i rappresentato/i, ivi incluso il gruppo societario di appartenenza di dette società o enti);
- d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli della Società o tra gli obblighi verso quest'ultima e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

9. Le dichiarazioni di cui al comma 8 sono pubblicate sul sito della Società.

ARTICOLO 21 – Funzionamento del Consiglio di gestione.

1. Il Consiglio di gestione si riunisce almeno sei volte l'anno, su convocazione del suo Presidente.

2. È inoltre convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno due suoi componenti.

3. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti in carica.

4. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale la deliberazione che ha ottenuto il voto di chi presiede.

5. Alle adunanze del Consiglio di gestione assistono i componenti il Collegio dei revisori, il presidente dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 28 e il Direttore



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

generale.

6. Il Direttore generale della Società esercita le funzioni di segretario del Consiglio.

7. Le deliberazioni del Consiglio di gestione devono constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 22 – Funzioni del Consiglio di gestione.

1. Il Consiglio di gestione:

- a) determina l'indirizzo generale della gestione della Società e ne controlla l'esecuzione da parte del Direttore generale;
- b) propone al Consiglio di sorveglianza le condizioni economiche indicate al comma 2, lettere b) e c), dell'art. 30, ai fini della loro approvazione;
- c) determina le iniziative da assumere nell'interesse generale della Società e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, ivi comprese le ragionevoli iniziative o misure volte al rispetto dei commi 5 e 6 dell'art. 22 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;
- d) delibera, previo parere obbligatorio ma non vincolante delle Commissioni di sezione competenti, i criteri di ripartizione dei diritti di autore e le misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere, tenendo altresì conto di quanto previsto dai commi da 1 a 4 dell'art. 22 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in ordine ai principi concernenti la concessione delle licenze;
- e) predispone i piani industriali e strategici della Società;
- f) approva, ai fini della sottoposizione alla approvazione del Consiglio di sorveglianza, lo schema di bilancio di previsione e di rendiconto consuntivo della gestione, nonché la relazione di trasparenza e la relazione speciale di cui all'art. 36, predisposti dal Direttore generale;
- g) controlla l'andamento generale della spesa e della gestione finanziaria della Società;
- h) delibera sulle domande di ammissione alla Società, ai sensi del comma 3 dell'art. 4;
- i) accerta la ricorrenza di cause di decadenza dal rapporto associativo, ai sensi del comma 2 dell'art. 6;
- l) delibera sulle esclusioni dalla Società, ai sensi del comma 3 dell'art. 6;
- m) delibera sulla istituzione di sedi secondarie, rappresentanze e uffici, ai sensi



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

- dell'art. 1, comma 4, fermo quanto previsto dalla precedente lettera c);
- n) nomina e revoca il Direttore generale della Società e ne determina la posizione giuridica e il trattamento economico;
- o) nomina e revoca il Preposto al controllo interno e ne determina la posizione giuridica e il trattamento economico;
- p) nomina, tenendo conto della designazione delle Autorità di vigilanza, i componenti l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 28 e ne determina l'emolumento;
- q) approva, su proposta del Direttore Generale, il Regolamento di cui al comma 1 dell'art. 38 e le sue modificazioni;
- r) propone al Consiglio di sorveglianza (i) le condizioni di adesione di cui all'art. 3; (ii) i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 4 e comma 2 dell'art. 7; (iii) le regole di dettaglio di cui al comma 1, lett. i) dell'art. 16;
- s) propone altresì al Consiglio di sorveglianza: (i) i criteri concernenti l'assunzione e la concessione da parte della Società di prestiti o la fornitura di garanzia per gli stessi; (ii) la politica di gestione dei rischi; (iii) l'acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili; (iv) la formazione di alleanze, nonché la costituzione di enti di qualsiasi natura, società controllate, gruppi economici di interesse europeo, fondazioni o associazioni, in Italia e all'estero, ovvero ancora l'acquisizione di altre entità o di partecipazioni o diritti in altre entità, ivi inclusi altri organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente;
- t) approva e trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, al Parlamento ed agli enti vigilanti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, una relazione annuale, redatta ai sensi del comma 5 dell'art. 28 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sui risultati dell'attività svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza;
- u) presenta la relazione di cui alla lett. t) che precede al Consiglio di sorveglianza ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera b) dell'art. 16;
- v) adotta ogni ragionevole misura volta al rispetto degli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in materia rispettivamente di: (i) riscossione e impiego dei proventi dei diritti; (ii) detrazioni e spese di gestione; (iii) servizi sociali, culturali ed educativi; (iv) distribuzione ai titolari dei diritti; (v) identificazione dei titolari dei diritti; (vi) diritti non distribuibili.
- z) adotta ogni altra deliberazione eventualmente attribuita alla competenza del



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

Consiglio di gestione dal presente Statuto o dai Regolamenti di cui agli artt. 37 e 38.

2. Il Consiglio di gestione può delegare al Direttore generale l'esecuzione di sue funzioni diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), f), g), n), p), q), r), s), t) e u).

3. Nell'esercizio dei propri compiti il Consiglio di gestione ed il Direttore generale per quanto allo stesso delegato osservano le deliberazioni di politica generale adottate dall'Assemblea Generale, nonché le deliberazioni assunte dal Consiglio di sorveglianza per le materie di relativa competenza.

ARTICOLO 23 – Presidente del Consiglio di gestione.

1. Previa designazione del Consiglio di sorveglianza ai sensi del comma 14 dell'art. 19, il Presidente del Consiglio di gestione è nominato tra i suoi componenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Presidente del Consiglio di gestione ha la rappresentanza legale della Società. Il Presidente può delegare al Direttore generale la facoltà di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio, sia con riferimento alle materie delegate al medesimo Direttore generale ai sensi degli artt. 22, comma 2, e 26, comma 4, sia ancora con riferimento alle materie di competenza del Direttore generale stesso ai sensi dell'art. 26.

3. Il Presidente del Consiglio di gestione convoca e presiede l'Assemblea Generale (e l'Assemblea dei delegati, se nominata) e il Consiglio di gestione.

ARTICOLO 24 – Collegio dei revisori.

1. Il Collegio dei revisori è formato da tre componenti effettivi e due supplenti.

2. Un componente effettivo, con funzioni di Presidente, e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I restanti due componenti effettivi e l'altro componente supplente sono nominati con deliberazione del Consiglio di sorveglianza.

4. Almeno due componenti effettivi e uno supplente devono essere scelti tra persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nell'apposito registro di cui al d.lgs. n. 39 del 2010 e successive modificazioni.



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

5. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra i professori universitari ordinari in materie economiche o giuridiche o tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. I componenti il Collegio dei revisori restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una volta.

7. Ai componenti il Collegio dei revisori si applicano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti in base all'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni.

8. Il Collegio dei revisori:

a) vigila sulla osservanza della legge e del presente Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Società e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita i poteri di cui all'art. 2403-*bis* del codice civile;

d) assiste alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di sorveglianza e del Consiglio di gestione.

9. Il Collegio dei revisori trasmette copia dei propri verbali al Presidente del Consiglio di gestione, al Presidente del Consiglio di sorveglianza, al Direttore generale e alle Autorità di vigilanza.

ARTICOLO 25 – Revisione legale dei conti.

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui al d.lgs. n. 39 del 2010 e successive modificazioni.

2. L'incarico alla società di revisione è assegnato dal Consiglio di sorveglianza su proposta motivata del Collegio dei revisori. La durata dell'incarico è di tre esercizi.

3. Il Consiglio di sorveglianza stabilisce altresì il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico al pari degli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo stesso.

4. La revisione legale dei conti è svolta secondo i principi di cui al d.lgs. n. 39 del 2010 e successive modificazioni.

5. La revisione legale dei conti è estesa alla relazione di trasparenza annuale secondo quanto previsto dall'art. 36.

6. Il Collegio dei revisori e la società di revisione si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

ARTICOLO 26 – Direttore generale.

1. Il Direttore generale è nominato e revocato dal Consiglio di gestione tra soggetti con comprovata esperienza di amministrazione e gestione.
2. Il Consiglio di gestione stabilisce all'atto della nomina la natura, la durata e il contenuto del rapporto che lega il Direttore generale alla Società. La durata del rapporto può essere indeterminata o determinata; in questo secondo caso non può eccedere i cinque anni.
3. Il Direttore generale:
 - a) provvede all'amministrazione ordinaria della Società e al coordinamento dell'attività degli uffici, che dirige;
 - b) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza;
 - c) svolge le funzioni di segretario del Consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza;
 - d) esercita i poteri di direzione, coordinamento e organizzazione del personale dirigente e non dirigente della Società;
 - e) predispose e presenta al Consiglio di gestione uno schema di bilancio di previsione e uno schema di rendiconto consuntivo della gestione, nonché lo schema di relazione di trasparenza e relativa relazione speciale.
4. Al Direttore generale il Consiglio di gestione può delegare, con espressa deliberazione, l'esecuzione di sue ulteriori specifiche attività nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 22.
5. Il Direttore generale, nell'ambito delle sue funzioni, può attribuire deleghe a terzi anche per singoli settori di attività.
6. Al Direttore generale si applica la disciplina di cui all'art. 20, ivi incluso il rilascio delle dichiarazioni ivi previste.

ARTICOLO 27 – Ufficio di controllo interno.

1. La Società adotta un sistema di controllo interno (*internal auditing*) e di gestione dei rischi costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi cui la Società può essere esposta, nonché volte a garantire l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

delle informazioni disponibili per gli organi della Società onde contribuire affinché questi ultimi possano assumere decisioni costantemente consapevoli.

2. Il controllo interno riferisce al Consiglio di gestione e al Consiglio di sorveglianza, almeno ogni sei mesi, e comunque in occasione dell'approvazione del rendiconto di gestione, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

3. Il controllo interno coordina la propria attività con quella del Collegio dei revisori di cui all'art. 24 e con l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 28 e opera quale supporto ad essi anche ai fini dell'attività di audit interno.

4. Il Consiglio di sorveglianza, su proposta del Consiglio di gestione, può altresì istituire un Comitato di Controllo e di Gestione dei Rischi, prevedendone il compenso, il ruolo e le responsabilità secondo i principi che seguono.

5. Il Comitato di Controllo e di Gestione dei Rischi è formato da un massimo di quattro membri (diversi dai componenti il Consiglio di sorveglianza) così scelti: un componente il Consiglio di gestione, un autore, un editore e un quarto componente coincidente con il Preposto al controllo interno. Ai lavori del Comitato di Controllo e di Gestione dei Rischi partecipa il Presidente del Collegio dei revisori o altro revisore da lui designato.

6. Il Comitato di Controllo e di Gestione dei Rischi designa al proprio interno un presidente che ne regoli la convocazione e, ove necessario, le forme di funzionamento.

7. Nel caso in cui sia istituito il Comitato di Controllo e Gestione dei Rischi, il Preposto al controllo interno riferisce ad esso sulla propria attività e il comma 2 del presente articolo trova applicazione per il Comitato di Controllo e di Gestione dei Rischi.

8. Il Comitato di Controllo e di Gestione dei Rischi supporta, per quanto possibile, il Consiglio di gestione e il Consiglio di sorveglianza nell'esercizio dei rispettivi poteri e concorre ad assicurare: (i) la salvaguardia del patrimonio sociale con particolare riferimento ai rischi etici e reputazionali; (ii) il rispetto di leggi, regolamenti e dello Statuto sociale e dei processi aziendali, con particolare riferimento ai principi di cui agli artt. 17 e 22 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; (iii) l'affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali, agli Associati e ai terzi. Ai predetti fini, il Comitato di Controllo e di Gestione dei Rischi può essere invitato a partecipare alle sedute degli organi sociali.



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

ARTICOLO 28 – Organismo di vigilanza.

1. Il Consiglio di gestione adotta e attua un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e successive modificazioni. A tale fine è istituito un Organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

2. L'Organismo di vigilanza di cui al comma precedente è composto da tre componenti. L'Organismo di vigilanza dura in carica quattro anni ed è rinnovabile. Fermo quanto previsto al comma che segue, i componenti sono nominati dal Consiglio di gestione, che ne fissa anche l'emolumento.

3. Il Presidente dell'Organismo di vigilanza è nominato dal Consiglio di gestione su designazione vincolante delle Autorità di vigilanza ed è scelto tra i magistrati della Corte dei Conti previa designazione del Presidente della Corte dei Conti.

ARTICOLO 29 – Autorità di vigilanza.

1. La Società è soggetta alla vigilanza prevista dalla legge. n. 2 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le risorse provenienti dai servizi di accertamento e percezione di tasse, imposte, contributi e diritti per conto dello Stato nonché dal servizio di apposizione del contrassegno obbligatorio antipirateria, rispettivamente previsti dagli artt. 181, comma 2, e 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, sono oggetto di separata rendicontazione contabile rispetto al rendiconto di gestione di cui all'art. 33.

ARTICOLO 30 – Proventi e patrimonio.

1. La Società è titolare di rapporti attivi e passivi, di diritti e di beni classificati secondo le norme del codice civile.

2. I proventi della Società sono costituiti da:

- a) i contributi degli Associati;
- b) le quote di spettanza o detrazioni della Società sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate;
- c) i corrispettivi su servizi resi dalla Società;
- d) le rendite e ogni ulteriore provento che derivi alla Società in ragione delle attività svolte;



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

e) le eccedenze attive della gestione;

f) erogazioni, donazioni e lasciti.

3. In nessun caso gli Associati (o gli altri aderenti, in qualunque forma, alla Società) hanno diritto alla restituzione dei contributi associativi, né possono conseguire le eccedenze attive della gestione o quote parte del patrimonio della Società.

4. Il patrimonio netto della Società è costituito dalla riserva minima permanente, dalla riserva straordinaria e da eventuali ulteriori riserve costituite ai sensi di legge.

5. La riserva permanente non è inferiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

6. Nel caso la riserva permanente si riduca, per qualunque ragione ovvero anche per il cumulo delle perdite di esercizi precedenti, al di sotto del limite minimo, il Consiglio di gestione convoca il Consiglio di sorveglianza cui sottopone, per la relativa approvazione, (a) un rendiconto straordinario aggiornato a una data non anteriore a sessanta giorni, e (b) un piano, anche pluriennale, che appaia idoneo a consentire la ricostituzione della riserva permanente.

7. Il piano deve indicare dettagliatamente le iniziative volte a consentire la ricostituzione della riserva minima permanente. L'adeguatezza del piano deve essere attestata da un esperto scelto tra i soggetti di cui all'art. 2409-bis del codice civile.

8. Al rendiconto straordinario si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 33 in materia di rendiconto di gestione. Nella relazione di accompagnamento del rendiconto sono espressamente indicate le ragioni che hanno determinato la riduzione della riserva permanente sotto il limite di cui al comma 5 del presente articolo.

9. Il rendiconto straordinario e il piano, munito di attestazione ai sensi del comma 7 del presente articolo, sono trasmessi alle Autorità di vigilanza.

10. In qualunque caso di liquidazione, scioglimento o trasformazione della Società, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge, il patrimonio netto della Società stessa deve essere destinato a beneficio degli autori ed editori ad essa associati così come alla migliore tutela e sviluppo del diritto d'autore in ogni sua forma.



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

ARTICOLO 31 – Esercizio sociale.

1. L'esercizio sociale ha durata annuale e corrisponde all'anno solare.

ARTICOLO 32 – Bilancio di previsione.

1. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio di sorveglianza, su proposta del Consiglio di gestione, approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
2. Il bilancio di previsione esprime sinteticamente la previsione dei ricavi e dei costi attesi.
3. Il bilancio di previsione è predisposto dal Consiglio di gestione, su proposta del Direttore generale, almeno trenta giorni prima dell'approvazione di cui al comma 1 ed è trasmesso al Collegio dei revisori ai fini della relativa relazione. La relazione del Collegio dei revisori è emessa nel termine di quindici giorni dalla relativa ricezione del documento predisposto dal Consiglio di gestione.
4. Il bilancio di previsione, corredato della relazione del Collegio dei revisori, è trasmesso ai componenti del Consiglio di sorveglianza almeno quindici giorni prima della riunione convocata per la relativa approvazione.
5. Le strutture amministrative della Società, nel corso dell'esercizio oggetto del bilancio di previsione, assumono gli impegni di spesa e di investimento in ragione delle concrete esigenze della Società e dell'andamento economico-finanziario della gestione e comunque tenendo conto dei limiti indicati nello stesso bilancio di previsione.
6. Il bilancio di previsione, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di sorveglianza, è comunicato alle Autorità di vigilanza.

ARTICOLO 33 – Rendiconto di gestione.

1. Al termine di ogni esercizio e comunque entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di sorveglianza, su proposta del Consiglio di gestione, approva il rendiconto di gestione accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori.
2. Il rendiconto di gestione è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il rendiconto di gestione è accompagnato da una relazione del Consiglio di gestione sull'andamento della gestione, che evidenzia la situazione complessiva della Società e quella dei principali settori in



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

cui essa opera, nonché le prospettive, i rischi e le opportunità future. Ove sia il caso, nella relazione del Consiglio di gestione sono altresì indicate e motivate le ragioni di scostamento dal bilancio di previsione.

3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico dell'esercizio.

4. Il rendiconto è redatto in forma di bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile. Ad esso si applicano pertanto le regole e i criteri previsti dal codice civile per il bilancio delle società per azioni.

5. I proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento devono essere tenuti separati sotto il profilo contabile da eventuali attività proprie della Società e dai relativi proventi, nonché dalle spese di gestione o da altre attività.

6. Fermo quanto previsto dal comma che precede, e salva diversa deliberazione dell'Assemblea Generale o dell'Assemblea dei delegati (ove nominata), i proventi dei diritti o le altre entrate derivanti dal loro investimento sono portati in detrazione o compensazione delle spese di gestione sino a concorrenza delle stesse.

7. In ogni caso, il rendiconto di gestione è corredato da un prospetto sulle disponibilità finanziarie derivanti dalla riscossione dei diritti non ancora ripartiti. Tale prospetto costituisce parte integrante del rendiconto e deve contenere le informazioni inerenti ai flussi e alle entità di tali disponibilità finanziarie.

8. Il rendiconto di gestione è predisposto dal Consiglio di gestione su proposta del Direttore generale almeno trenta giorni prima dell'approvazione di cui al comma 1 ed è trasmesso al Collegio dei revisori e alla società di revisione ai fini delle relative relazioni. La relazione del Collegio dei revisori è emessa nel termine di quindici giorni dalla ricezione del documento predisposto dal Consiglio di gestione.

9. Il rendiconto di gestione, corredato della relazione del Collegio dei revisori e della relazione della società di revisione, è inviato ai componenti del Consiglio di sorveglianza almeno quindici giorni prima della riunione convocata per la relativa approvazione.

10. In sede di approvazione del rendiconto di gestione, l'avanzo di gestione dell'esercizio viene destinato per almeno la metà a incremento della riserva permanente. La quota residua è attribuita a incremento della riserva straordinaria,



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, e dall'art. 37.

11. In caso di chiusura dell'esercizio in disavanzo, il rendiconto può riportare a nuovo le perdite indicando le ragioni che possono consentire nell'esercizio successivo la diminuzione o il recupero delle perdite stesse.

12. Se entro l'esercizio successivo le perdite riportate a nuovo non risultano diminuite di almeno un terzo, il Consiglio di sorveglianza che approva il rendiconto di tale esercizio deve provvedere alla copertura del disavanzo con destinazione delle riserve di legge utilizzabili a tale scopo e, in subordine, con utilizzazione della riserva straordinaria o ancora di quella permanente. Resta salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 30.

13. Il rendiconto di gestione, unitamente alle relazioni integrative o accompagnatorie, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di sorveglianza, è trasmesso alle Autorità di vigilanza. Le Autorità di vigilanza procedono entro sessanta giorni all'approvazione del rendiconto di gestione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste di ulteriori elementi o informazioni e le risposte della Società. Decorso tale termine, escluso l'eventuale periodo di sospensione, il rendiconto di gestione si intende approvato.

14. I bilanci di previsione e i rendiconti di gestione, unitamente alle relazioni integrative o accompagnatorie, sono pubblicati sul sito internet della Società, in formato idoneo alla stampa.

15. Il rendiconto di gestione è depositato presso il registro delle imprese.

ARTICOLO 34 – Contabilità separate.

1. Le attività diverse dalla gestione del diritto d'autore sono oggetto, nel loro complesso e fermo quanto previsto dal comma che segue, di separata rendicontazione contabile.

2. Unitamente alla approvazione del rendiconto di gestione di cui all'art. 33, il Consiglio di sorveglianza approva, su proposta del Consiglio di gestione, il rendiconto della gestione separata inerente il Fondo di cui al comma 2 dell'art. 37 nonché il rendiconto della gestione separata delle attività di cui all'art. 29.

3. I rendiconti indicati al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet della Società. Il rendiconto della gestione separata delle attività di cui all'art.29 è soggetto alle medesime procedure previste all'art. 33.



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

ARTICOLO 35 – Contabilità analitiche per Sezioni

1. Nel rendiconto di gestione di cui all'art. 33 sono contenute le risultanze delle contabilità analitiche delle Sezioni di cui al comma 1 dell'art. 8.
2. Le contabilità analitiche sono pubblicate sul sito internet della Società e comunicate alle Autorità di vigilanza.
3. I criteri e le metodologie adottati nelle contabilità analitiche sono stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 38.

ARTICOLO 36 – Relazione di trasparenza annuale

1. La Società elabora una relazione di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale di cui al comma 3, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla fine di tale esercizio. La relazione viene pubblicata sul sito internet della Società ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni.
2. La relazione di trasparenza annuale contiene almeno le informazioni di cui all'Allegato all'art. 28 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
3. La relazione speciale riferisce sull'eventuale utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi e comprende almeno le informazioni indicate in materia di cui al punto 3 dell'Allegato all'art. 28 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
4. I dati contabili inclusi nella Relazione di trasparenza annuale sono sottoposti a parere del Collegio dei revisori e alla revisione della società di cui all'art. 25. Il parere del Collegio dei revisori e la relazione della società di revisione, e gli eventuali rilievi, sono riprodotti integralmente, in allegato, nella relazione di trasparenza annuale. Ai fini del presente comma, i dati contabili comprendono i documenti del rendiconto di gestione e le informazioni finanziarie come specificate nell'Allegato all'art. 28 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

ARTICOLO 37 – Attività solidaristiche per gli autori.

1. La società promuove forme di solidarietà a favore degli Associati autori che si trovino in situazione svantaggiata in ragione di età e di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Per forme di solidarietà si intendono esclusivamente attività solidaristiche di beneficenza e assistenza sociale. È in ogni caso esclusa la promozione o erogazione di prestazioni di carattere



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

direttamente o indirettamente previdenziale.

2. Le attività solidaristiche a favore degli Associati sono attuate attraverso un Fondo costituito dalla Società e dalla stessa gestito, con contabilità separata, per conto degli Associati.

3. Il funzionamento del Fondo, la dotazione e le entrate del Fondo stesso, nonché ancora i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni sono disciplinati da apposito regolamento.

4. Fermo quanto previsto dal precedente comma 3, la Società contribuisce alla dotazione del Fondo nei limiti del ventesimo dell'avanzo di gestione eventualmente risultante dal rendiconto di gestione approvato annualmente.

5. Il regolamento del Fondo è approvato e modificato con le medesime modalità e maggioranze previste per lo Statuto della Società e viene comunicato alle Autorità di vigilanza.

ARTICOLO 38 – Regolamento generale e Codice etico.

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, alla disciplina della organizzazione e funzionamento della Società può provvedersi con apposito regolamento approvato, su proposta del Direttore generale, dal Consiglio di gestione. Il regolamento generale è pubblicato sul sito internet della Società ed è comunicato alle Autorità di vigilanza.

2. I componenti gli organi sociali, il Direttore generale, gli uffici di cui all'art. 28 e più in generale i dipendenti e i collaboratori della Società sono tenuti al rispetto del Codice etico, adottato dalla Società anche ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e successive modificazioni. Il Codice etico è pubblicato sul sito internet della Società ed è comunicato alle Autorità di vigilanza.

3. Il Consiglio di gestione integra il Codice etico con riferimento al comportamento dovuto dagli Associati e dai Mandanti anche in riferimento al divieto delle false programmazioni così come al divieto di atti volti a generare confusione nella corretta individuazione degli aventi diritto alla ripartizione dei diritti di autore.

ARTICOLO 39 – Procedure per il trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie.

1. La Società mette a disposizione dei propri Associati, dei Mandanti non Associati e degli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

per conto dei quali gestisce diritti in virtù di un accordo di rappresentanza procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione a gestire diritti e il relativo ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di adesione, la riscossione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, le detrazioni e le distribuzioni.

2. Le suddette procedure rispettano le previsioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. La Società, con proprio regolamento, può mettere a disposizione dei propri Associati, dei Mandanti non Associati e degli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente per conto dei quali gestisce diritti in virtù di un accordo di rappresentanza, nonché a disposizione degli utilizzatori, apposita procedura, su base di adesione volontaria, per la risoluzione alternativa, su base arbitrale o di mediazione, delle controversie. Il regolamento è adottato con delibera del Consiglio di sorveglianza su proposta del Consiglio di gestione. In ogni caso, il regolamento di mediazione o arbitrale delle controversie, ove adottato, rispetta le previsioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e deve far sì che la risoluzione alternativa delle controversie risulti di facile accessibilità, contenuta entro tempi certi, indipendente e imparziale; a tal fine, il regolamento è in ogni caso sottoposto all'approvazione delle Autorità di vigilanza di cui alla legge 9 gennaio 2008, n. 2.

ARTICOLO 40 – Disposizioni transitorie, interpretative e finali.

1. Ai fini della applicazione della legge n. 2 del 2008, l'Assemblea Generale (e il Consiglio di sorveglianza per quanto di competenza), il Consiglio di gestione e il Presidente del Consiglio di gestione sono, si intendono e costituiscono a ogni effetto, rispettivamente, l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il presidente della Società di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge.

2. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, il Consiglio di sorveglianza e Consiglio di gestione sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 2409-*octies* e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

3. All'atto dell'approvazione del presente Statuto ed in conformità ad esso sono nominati i nuovi organi della Società.

4. Le disposizioni di cui al Regolamento generale incompatibili con il presente Statuto o ripetitive di quanto qui previsto sono abrogate. A tale fine deve essere



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

adottato e pubblicato, con le modalità di cui all'art. 38, un testo di Regolamento generale aggiornato nel quale si tenga conto delle predette abrogazioni.

5. Il richiamo operato dal presente Statuto ad una legge o decreto legislativo o regolamento deve intendersi effettuato con riferimento anche alle successive integrazioni o variazioni anche ove non esplicitamente detto.

6. I richiami operati dal presente Statuto alla "forma scritta" o a "lettera raccomandata" o simili devono intendersi riferiti anche alla Posta Elettronica Certificata, tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 4.

7. I componenti eletti nel Consiglio di Sorveglianza che rinuncino alla carica e siano però contestualmente nominati nel Consiglio di gestione non vengono conteggiati ai fini di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'art. 15. Per "nomina contestuale" si intende la prima nomina per la costituzione del Consiglio di gestione che sia assunta dal Consiglio di sorveglianza successivamente al proprio insediamento.

8. Ai fini del presente Statuto: (a) per la sezione Cinema agli "editori" sono equiparati i "produttori"; (b) per le sezioni Dor e Olaf agli "editori" sono equiparati i "produttori" e i "concessionari e cessionari".

9. La proposta ad opera del Consiglio di gestione, dove prevista, non limita il contenuto della deliberazione del Consiglio di sorveglianza.

10. La Società è tenuta all'applicazione, in quanto compatibile e nei limiti della disciplina sulla privacy, della disciplina dettata in materia di trasparenza e anticorruzione.

